

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 52/2020****del 30 aprile 2020****che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/477]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2019/1559 della Commissione, del 16 settembre 2019, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di ciflufenamid, fenbuconazolo, fluquinconazolo e tembotrione in o su determinati prodotti <sup>(1)</sup>.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (3) È quindi opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Al punto 40 (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato I, capitolo II, dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

"- **32019 R 1559**: Regolamento (UE) 2019/1559 della Commissione, del 16 settembre 2019 (GU L 239 del 17.9.2019, pag. 1)."

*Articolo 2*

Al punto 54zzy (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato II, capitolo XII, dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

"- **32019 R 1559**: Regolamento (UE) 2019/1559 della Commissione, del 16 settembre 2019 (GU L 239 del 17.9.2019, pag. 1)."

*Articolo 3*

Il testo del regolamento (UE) 2019/1559 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

*Articolo 4*

La presente decisione entra in vigore il 1° maggio 2020 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE \*.

<sup>(1)</sup> GU L 239 del 17.9.2019, pag. 1.

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

*Articolo 5*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2020.

*Per il Comitato misto SEE*

*La presidente*

Clara GANSLANDT

---